



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 171 DEL 17/10/2012

OGGETTO:

Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione tra CSEN e ESU di Verona - Approvazione.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

RILEVATO che l'ESU, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario" gestisce le strutture adibite al servizio di ristorazione;

RICHIAMATO l'art. 26, comma 6, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ove dispone che l'eventuale utilizzazione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri a carico dell'ESU;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona nella seduta del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, determinava di consentire l'accesso al servizio di ristorazione anche a realtà esterne all'ambito universitario secondo le modalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il punto 10 del Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D, al Contratto di Appalto per la gestione del servizio ristorazione dell'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che:
"I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di

accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall'ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall'allegato 4 "Modulo offerta" sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU.

La ditta comunica all'ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni."

CONSIDERATO che nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del Servizio di Ristorazione, ESU di Verona, può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;

CONSIDERATO che CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale è un ente nazionale di promozione sportiva senza scopo di lucro, riconosciuto dal Coni, avente quale finalità la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;

CONSIDERATO che CSEN è, altresì, un ente nazionale con finalità assistenziali, senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero degli Interni, nonché ente nazionale di promozione sociale ed è iscritto all'albo provvisorio del Servizio Civile Nazionale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto del CSEN il presidente/delegato provinciale rappresenta, anche legalmente, l'ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;

CONSIDERATO che con provvedimento in data 20 ottobre 2010, protocollo n. 182 – FP/am il presidente nazionale del CSEN ha nominato il Signor Emilio Ferrara delegato provinciale del CSEN di Verona, conferendo al medesimo mandato di rappresentanza dell'ente a livello territoriale;

CONSIDERATO che ESU e CSEN intendono consentire agli associati CSEN, ed ai loro ospiti sino ad un massimo di 5, l'accesso a tariffa agevolata al servizio di ristorazione ESU;

VISTA la bozza di convenzione, **allegato A** al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare la bozza di CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE TRA CSEN E ESU, **allegato A** al presente decreto del quale costituisce parte integrante e di procedere alla sottoscrizione della medesima;
2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia – Ufficio Staff alla Direzione Benefici e Servizi agli Studenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRIGENTE
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE

TRA

CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale, di seguito denominata CSEN, con sede e domicilio fiscale in Verona, Via Arno 2 , Codice Fiscale 93222690237, nella persona di Ferrara Emilio in qualità di Delegato Provinciale , nato a Vicenza (Vi), il 28.12.1966,

E

ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede a Verona, via dell'Artigliere 9, Codice Fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata ESU, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell'Azienda presso la quale è domiciliato per la carica;

PREMESSO CHE

- ESU, ai sensi della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio Universitario” gestisce le strutture adibite al Servizio di Ristorazione;
- L’art. 26, comma 6 della sopracitata normativa ammette l’eventuale utilizzazione del Servizio di Ristorazione da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti previsti senza oneri a carico di ESU”;
- Il Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona nella seduta del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, determinava di consentire l’accesso al Servizio di Ristorazione anche a realtà esterne all’ambito universitario secondo le modalità previste dalla legge;
- Ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto per la gestione del servizio ristorazione dell’ESU di Verona, espressamente richiamato dall’art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che:
“I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall’ESU

mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall'allegato 4 "Modulo offerta" sub a). Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza. Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU. La ditta comunica all'ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU. La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU. La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni."

- Nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del Servizio di Ristorazione, ESU di Verona, può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;
- CSEN è un ente nazionale di promozione sportiva senza scopo di lucro, riconosciuto dal Coni, avente quale finalità la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;
- CSEN è altresì un ente nazionale con finalità assistenziali, senza scopo di lucro, riconosciuto dal Ministero degli Interni, nonché ente nazionale di promozione sociale ed è iscritto all'albo provvisorio del Servizio Civile Nazionale;
- Con provvedimento in data 20 ottobre 2010, protocollo n. 182 – FP/am il Presidente Nazionale del CSEN ha nominato il Signor Emilio Ferrara Delegato Provinciale del CSEN di Verona, conferendo al medesimo mandato di rappresentanza dell'Ente a livello territoriale;
- I firmatari della presente convenzione intendono consentire agli associati CSEN, ed ai loro ospiti sino ad un massimo di 5, l'accesso a tariffa agevolata al Servizio di Ristorazione ESU.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione di CSEN, soggetto giuridico di diritto privato, il proprio Servizio Ristorazione per l'accesso dei propri associati.

ART. 2

CSEN trasmette ad ESU l'elenco nominativo dei propri soci cui dovrà essere fornito il Servizio di Ristorazione. Tale servizio verrà svolto durante tutto l'anno presso i ristoranti universitari "San Francesco" e "Le Grazie", per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite da ESU in favore degli studenti e con l'esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai contratti di appalto stipulati tra ESU e l'appaltatore del Servizio di Ristorazione. L'offerta delle diverse composizioni dalla data della presente convenzione è quella esposta all'art. 4.

ESU si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

I costi del singolo pasto applicato da ESU agli associati sono i seguenti:

Tipologia pasto	Descrizione	Tariffa
Pasto INTERO	Primo, secondo (caldo o freddo), contorno, frutta/dessert/dolce, pane, una bevanda	6,50
	1) pizza, frutta/dessert/dolce, una bevanda	6,50
Pasto RIDOTTO	2) primo, contorno, frutta/dessert/dolce, una bevanda	5,20
	3) secondo (caldo o freddo), contorno, pane, una bevanda	5,20
Pasto MINI	5) primo, pane, una bevanda	4,00
SOSTITUZIONI	il primo, il secondo e il contorno possono essere sostituiti rispettivamente con uno yogurt	

ART. 5

Per ogni utente indicato nell'elenco di cui all'art. 2, ESU rilascia a CSEN un'apposita tessera personale numerata a banda magnetica od altro documento abilitante all'utilizzo del servizio, che deve essere esibita alla cassa per la consumazione di ogni pasto e per la conseguente contabilizzazione.

Il costo per l'emissione della tessere personale è di € 0,80/tessera.

In caso di smarrimento della tessera deve essere data immediata comunicazione scritta ad ESU che provvederà all'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera al costo di € 0,80.

ART. 6

L'utente che fruisce del servizio ristorazione corrisponde alla cassa l'importo pari alla tariffa corrispondente alla tipologia di pasto scelta.

ART. 7

ESU, su specifica richiesta del singolo utente, può mettere a disposizione l'elenco dei pasti effettuati dallo stesso nel periodo di tempo da esso indicato.

ART. 8

ESU si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 9

ESU comunica, preventivamente all'applicazione, a CSEN eventuali variazioni del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti norme.

CSEN ha diritto, in tal caso, alla risoluzione del presente accordo negoziane per sopravvenuta eccessiva onerosità.

ART. 10

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata di anni 1 (uno), rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di Servizio di Ristorazione universitaria in capo all'ESU di Verona.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione.

ART. 11

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, CSEN e ESU si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi, nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 13

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 14

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

Il Delegato Provinciale

CSEN Verona

(Emilio Ferrara)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott. Gabriele Verza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e CSEN dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli 10, 13 e 14 del presente contratto.

Il Delegato Provinciale

CSEN Verona

(Emilio Ferrara)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott. Gabriele Verza)